



Ministero dell'economia e delle finanze

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 marzo 2010, oggi competente per materia, con il quale è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'articolo 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 37, comma 6, lettera t), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali, è stato introdotto il contributo unificato negli importi descritti nel medesimo articolo 13, comma 6-quater;

Visto l'articolo 14, comma 3-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, aggiunto dall'articolo 37, comma 6, lettera u), del decreto legge n. 98 del 2011, che individua la norma di riferimento per la determinazione del valore della controversia e stabilisce le modalità con le quali procedere alla dichiarazione di tale valore;

Visto l'articolo 23, comma 50, del decreto legge n. 98 del 2011, che ha previsto per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l'indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio;

Visto l'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, introdotto dall'articolo 39, comma 8, della lettera a) - numero 2), del decreto legge n. 98 del 2011, il quale prevede che le comunicazioni siano effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti sia indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;

Considerato che il combinato disposto dei commi 35-bis e 35-quater dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che l'adempimento relativo all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della parte ricorrente sia, altresì, incluso tra gli elementi da indicare nel ricorso ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo. n. 546 del 1992.

Considerato che l'articolo 13, comma 3-bis, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ha disposto che la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l'aumento del contributo unificato nella misura della metà;

Visto il decreto 5 agosto 2010 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, concernente l'approvazione dei «Fogli avvertenze» per le somme iscritte a ruolo di competenza della medesima Amministrazione;

Attesa l'esigenza di apportare al citato decreto direttoriale le modifiche derivanti dalle norme sopra riferite.

DECRETA

Articolo 1

1. Sono modificate le avvertenze di cui all'allegato n. 1 approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 5 agosto 2010, nella sezione relativa alle modalità di presentazione del ricorso.
2. L'allegato di cui al comma 1, così come modificato, è inserito in calce al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .

Roma, **14 Novembre 2011**

IL DIRETTORE
f.to **Raffaele Ferrara**



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Allegato n. 1

RUOLI EMESSI DA AAMS AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Per il recupero dei crediti tributari – FOGLIO AVVERTENZE

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni all'Ufficio che ha emesso il ruolo, (indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). A tale Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell'Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica (artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione, di un provvedimento di irrogazione sanzioni o di ogni altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso all'Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto dell'Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato
- l'Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre

- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto **N.B.** del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

La ricevuta del versamento va allegata al ricorso al momento della costituzione in giudizio.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l'istanza all'Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.